

C. A. Dott. Suttin

MODULARIO
INTERNO - 206

RICEVUTO
12 APR. 1999
Risp.



MOD. 6 U.CO
PROT. 236/aa I. / XIII - 00/93
34

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione I - Sezione II

Roma, - 2 APR. 1999

Prot: nr. 559/C6830.10089.D.49(34)
Risposta al foglio del 12 marzo 1999

Oggetto: Istanza di estensione ad altre tipologie di vigilanza privata della licenza ex art. 134
T.U.L.P.S. - Richiesta parere. - Sollecito.-

ALL'UNIONE NAZIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA - UNIV -
Via Alessandria nr.25

ROMA

AAAAAAAA

In relazione alla richiesta formulata con la nota sopradistinta, si trasmette copia della lettera, prot. n. 559/C.24500.10089.D.49 (34), del 20 novembre 1998, già a suo tempo inviata a codesta Unione Nazionale, con la quale è stata data risposta al quesito in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(A. Maddalena)

MR



MINUTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione I - Sezione II

Roma, 20 NOV. 1998

Prot: nr. 559/C. 24500.10089.D.49(34)

Oggetto: Istanza di estensione ad altre tipologie di vigilanza privata della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. Richiesta parere.

**ALL'UNIONE NAZIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA - UNIV -
Via Alessandria nr.25**

ROMA

AAAAAAA


Si fa riferimento alle numerose richieste di parere avanzate all'Ufficio scrivente da codesta Unione Nazionale tra istituti di vigilanza, inerenti l'interpretazione dell'art. 134 T.U.L.P.S..

In particolare, viene chiesto di conoscere se l'istanza presentata da un soggetto già titolare della licenza ex art. 134 TULPS per gestire un istituto di vigilanza privata, tendente ad estendere la propria attività ad altre tipologie di vigilanza, debba essere considerata come rilascio ex novo, oppure come ampliamento dell'autorizzazione già esistente.

In proposito si ritiene che tale tipo di richiesta non va considerata come una nuova istanza, poichè - da un punto di vista formale - l'interessato, in quanto titolare della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. è già potenzialmente legittimato a disimpegnare tutti i servizi nei quali si può estrinsecare l'attività di vigilanza privata.

La norma citata, infatti, fa riferimento al concetto generale di ".... Vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari....", che prescinde dalle modalità di esecuzione della stessa. Pertanto la limitazione a determinati servizi che il soggetto chiede di poter svolgere e la Prefettura espressamente autorizza, da un lato risponde alle esigenze del titolare che, in un particolare momento, ritiene di essere in grado di garantire il corretto svolgimento solo di quelle attività, dall'altro consente all'Autorità di poter effettuare il controllo sulle attività effettivamente autorizzate.

Ne consegue quindi che, le valutazioni della Prefettura in ordine all'estensione della licenza, debbano limitarsi alla verifica dell'apparato tecnico strumentale di cui dispone l'istituto affinché questo sia idoneo a garantire il corretto svolgimento dei nuovi servizi, senza riconsiderare l'incidenza che le attività in questione avrebbero sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, avendo già effettuato tale valutazione al momento del rilascio del titolo autorizzatorio.



p. IL DIRETTORE CENTRALE
(A. Maddalena)

MR